

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni"



R. Branca

LICEO SCIENTIFICO "G. Asproni"
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

LICEO ARTISTICO "R. Branca"

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design)

E-mail: cais01300v@istruzione.it-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.liceoasproni.it

Circ. n. 336

Iglesias, 31 marzo 2022

**Agli studenti e studentesse
alle loro famiglie
ai Docenti
Al Personale ATA
al DSGA
Al sitoweb**

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA".

Visto il Decreto Legge 24 /2022 del 24/03/2022 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

VISTA la nota MIUR n.410 del 29 marzo 2022 " Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 "

VISTA la nota MIUR n. 620 del 28 marzo 2022 "obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022 "

Con la presente circolare si intende rappresentare un quadro esaustivo delle nuove disposizioni in materia di gestione dei casi di positività che risulta semplificata e favorisce la didattica in presenza, sebbene sia doveroso precisare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari.

MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA

L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l'art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021:

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) obbligo di **utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva (dispositivi del tipo FFP2), fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;

c) **divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°**

d) la **riammissione in classe degli alunni in isolamento** in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;

e) **l'accertamento del caso successivo di positività**, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire **con un intervallo massimo di cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;

MISURE PRECAUZIONALI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
ALUNNI	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLA CLASSE	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di **almeno** quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. L'esito del test dovrà pervenire alla casella di posta dedicata covid@liceoasproni.it

Gli studenti e le studentesse in stato di isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022):

"Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti....." Pertanto l'accesso da parte del Personale e degli esterni è vincolato all'esibizione, fino al termine del 30 aprile 2022, di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Per l'accesso e la permanenza nei locali scolastici gli studenti e le studentesse non dovranno esibire nessun tipo di green pass.

Si ringrazia per la consueta e puntuale collaborazione da parte di tutti.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Daria Pisu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993

